Deliberazione n. 99/2023/PAR
Comune di Frascati (RM)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Antonio MEZZERA	presidente
Laura d'AMBROSIO	consigliera
Francesco SUCAMELI	consigliere
Vanessa PINTO	consigliera
Ottavio CALEO	primo referendario
Annalaura LEONI	prima referendaria
Giuseppe LUCARINI	primo referendario
Matteo SANTUCCI	referendario
Giulia RUPERTO	referendaria relatrice

nella camera di consiglio del 23 maggio 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la nota n. 8006 del 6 aprile 2023 con cui il Consiglio delle autonomie locali (Cal) del Lazio ha trasmesso una richiesta di parere del sindaco di Frascati;

vista l'ordinanza n. 30 del 16 maggio 2023 con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

udita la relatrice Giulia Ruperto;

PREMESSO IN FATTO

Con nota pervenuta tramite il Consiglio delle autonomie locali, il sindaco del Comune di Frascati, dopo aver premesso di essere in dissesto, chiede se, "*alla luce del punto 5.2 del principio contabile 4.2 del d.lgs. n. 118/2011, possa ritenersi legittima e ammissibile una sottoscrizione tardiva del Ccdi 2021 o dell'atto unilaterale al fine di*

impegnare le somme relative alla parte stabile del fondo anno 2021, o, in subordine, l'inserimento una tantum *nella parte variabile del fondo 2023 delle economie di parte stabile del fondo del salario accessorio relative all'esercizio 2021 confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione, al fine di consentire alla Commissione straordinaria di liquidazione di ricomprendere nella massa passiva le somme destinate ai dipendenti".*

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è prevista dall'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo agli indirizzi e ai criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, dal sindaco del Comune, che, rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del Tuel, è l'organo istituzionalmente legittimato.

Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva, in considerazione della posizione di terzietà e indipendenza della Corte e al fine di preservare l'autonomia gestionale dell'ente, riguarda quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale e astratto. In tal modo, si esclude che le Sezioni regionali possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e ingerirsi nell'esercizio concreto dell'attività amministrativa che sono chiamate a controllare. La Sezione delle autonomie ha chiarito che sono escluse "*dal concetto di contabilità le richieste di parere, che, pur riguardando l'interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari, sono propedeutiche all'adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica*" (n. 23/2022).

Le Sezioni riunite (n. 54/2010) hanno delineato il perimetro oggettivo della funzione consultiva, identificando una nozione dinamica di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la sana gestione finanziaria degli enti ma anche gli equilibri

del bilancio, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, escludendo che essa possa essere estesa fino a ricomprendere "*qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria*"; pertanto, il fatto che l'attività comporti, "*direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa e alle connesse scritture di bilancio*", non è sufficiente a farla rientrare nell'ambito oggettivo della funzione consultiva della Corte.

Tali conclusioni sono state confermate dalla Sezione delle autonomie che ha precisato che, affinché una richiesta di parere sia ammissibile, deve trattare una "*questione che, tendenzialmente, attenga a una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo e insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio*" (n. 3/2014; n. 17/2020/QMIG; n. 5/2022).

Alla luce di ciò, la richiesta formulata dal Comune di Frascati non può ritenersi ammissibile. Il quesito, per come formulato, infatti, non pone una problematica ermeneutica direttamente riferibile alla materia di contabilità pubblica, ma prospetta una questione presupposta, peraltro priva dei necessari connotati di generalità e astrattezza, relativa alla gestione del personale e suscettibile di interferire con altre funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.

La magistrata relatrice	Il presidente
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*
Giulia Ruperto	Antonio Mezzera

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to digitalmente
Aurelio Cristallo